CNF
Consiglio Nazionale
Forense

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna

L'antiriciclaggio negli studi professionali. Nuove indicazioni per l'adeguata verifica del cliente e gli obblighi dei professionisti

Fondazione Forense Bolognese

a cura della Commissione Studi dell'ODCEC di Bologna:
"Antiriciclaggio"

martedì 13 febbraio 2018

dalle ore 14.30 alle ore 19.00
(registrazione partecipanti dalle ore 14.00)

Sala Bolognini, Convento San Domenico – P.zza San Domenico, 13 – Bologna

Avv. Carla Secchieri
Via Davila 17 Padova

CNF
Consiglio Nazionale
Forense

Le sanzioni

Avv. Carla Secchieri

CNF
Consiglio Nazionale
Forense

Le sanzioni

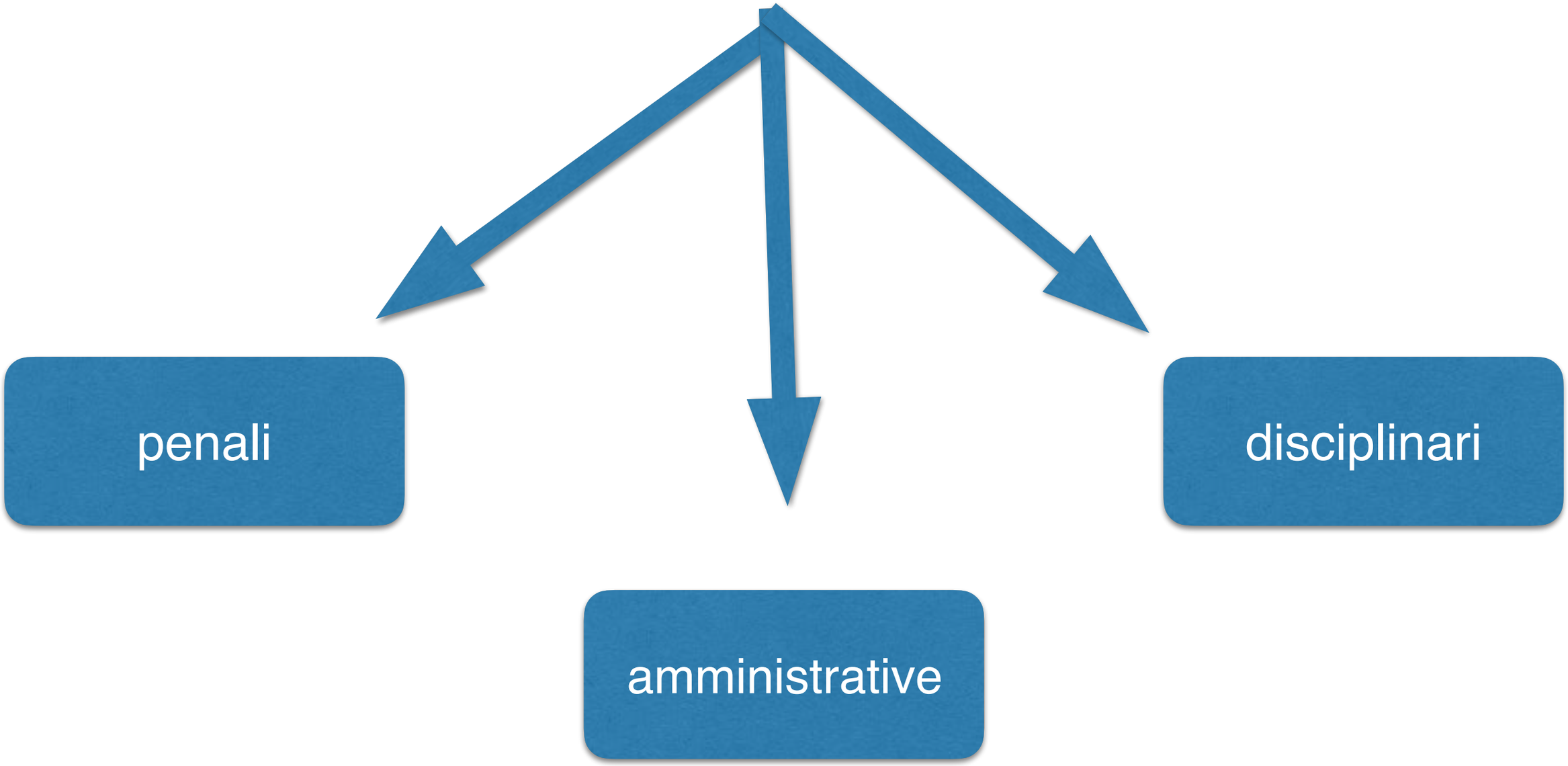

CNF
Consiglio Nazionale
Forense

Il regime previgente

fino al 5 febbraio 2016

Violazione	Sanzione
Inosservanza dell'obbligo d'identificazione della clientela	Multa da 2.600 euro a 13.000 euro
Omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale è eseguita l'operazione	Reclusione da sei mesi a un anno e multa da 500 a 5.000 euro
Omessa, tardiva o incompleta registrazione negli archivi informatici e cartacei	Multa da 2.600 euro a 13.000 euro
Le tre precedenti violazioni se attuate con mezzi fraudolenti	Raddoppio della sanzione prevista nelle tre precedenti violazioni
Omesse o false informazioni su scopo e natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, fornite dal cliente	Arresto da sei mesi a tre anni e ammenda da 5.000 euro a 50.000 euro

CNF
Consiglio Nazionale
Forense

Il regime previgente

fino al 5 febbraio 2016

Violazione	Sanzione
Omessa istituzione del registro della clientela	Sanzione pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro
Mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta emesso dall'UIF	Sanzione pecuniaria da 5.000 euro a 200.000 euro
Omessa segnalazione di operazioni sospette all' UIF	Sanzione pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata.
Mancato rispetto degli obblighi informativi nei confronti dell'UIF	Sanzione pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro
Inosservanza dell'obbligo di fornire al cliente l'informativa sulla privacy comprensiva delle finalità legate alla normativa antiriciclaggio (Art. 13,D.Lgs. 196/2003)	Sanzione pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro, aumentata dei 2/3, da 5.000 a 30.000 euro, in caso di dati sensibili o giudiziari.

CNF
Consiglio Nazionale
Forense

Il regime previgente

dal 6 febbraio 2016

Violazione	Sanzione penale	Sanzione ammnistrativa
Inosservanza dell'obbligo d'identificazione della clientela	Multa da 2.600 euro a 13.000 euro	Sanzione pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro
Inosservanza dell'obbligo di registrazione	Multa da 2.600 euro a 13.000 euro	Sanzione pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro
Inosservanza degli obblighi di identificazione e registrazione aggravata (mezzi fraudolenti)	Multa da 5.200 euro a 26.000 euro	Sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro

CNF
Consiglio Nazionale
Forense

pluralità di violazioni

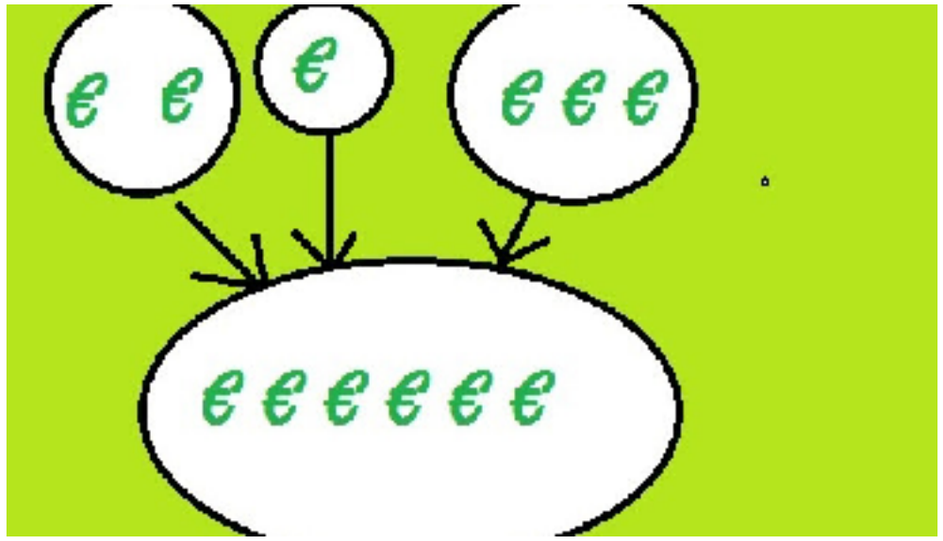

si applicava il c.d. cumulo materiale (cioè l'effettiva sommatoria delle sanzioni ex art. 8 L. 689/81) e non il più favorevole istituto della c.d. continuazione previsto, per i reati, dall'art 81 cpv. c.p. (pena prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo).

CNF
Consiglio Nazionale
Forense

Successione di leggi

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) si applicavano **anche alle violazioni commesse prima** dell'entrata in vigore del decreto legislativo 8/2016 sempre che il procedimento penale non fosse già stato definito in modo irrevocabile.

Se il procedimento penale era stato già definito, il giudice dell'esecuzione **revocava** la condanna, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato.

In nessun caso poteva essere applicata, in relazione a fatti commessi prima della depenalizzazione, una sanzione amministrativa pecuniaria **di importo superiore al massimo della pena inflitta per il reato.**

CNF
Consiglio Nazionale
Forense

Le sanzioni

La Direttiva (UE) 2015/849

Le sanzioni o misure devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive

10 febbraio 2016 Rapporto di valutazione sul sistema italiano di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) e del Fondo Monetario Internazionale .

"L'Italia si è dotata di un robusto quadro giuridico e istituzionale per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; tuttavia si confronta con un volume particolarmente elevato di proventi illeciti (come riconosciuto nell'*Analisi dei Rischi Nazionali), la maggior parte dei quali generata all'interno del Paese".*

reati che maggiormente generano proventi sono:

i) evasione di imposte e accise (circa il 75 per cento dei proventi totali);

ii) narcotraffico e usura (circa il 15 per cento del totale);

iii) corruzione, frode, contraffazione, criminalità ambientale, furti/rapine, contrabbando, estorsione e gioco illegale (circa il 10 per cento del totale)".

"l'Italia raggiunge risultati positivi in aree quali: valutazione del rischio e politiche nazionali; cooperazione internazionale; raccolta e utilizzo di intelligence finanziaria; indagini in materia di finanziamento del terrorismo; azioni giudiziarie; confisca; trasparenza delle persone giuridiche e degli istituti giuridici. **Tali aree necessitano semplicemente di modesti miglioramenti.** Miglioramenti più significativi sono invece necessarie in altre aree:

i. definizione/miglioramento di una strategia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo **coordinata a livello nazionale**, che tenga pienamente conto dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo illustrati nell'*Analisi dei Rischi Nazionali;*

ii. Razionalizzare le risorse e concentrazione sulle aree caratterizzate da rischi elevati evitando sovrapposizione nelle fasi iniziali delle indagini (specifici riferimenti sono rivolti alle tipologie di reati perseguiti);

iii. Tra aree che generano maggiore preoccupazione spiccano i servizi di rimessa (*money transfer)*

iv. Implementazione del sistema di sanzioni di cui al d.lgs. n. 231 del 2007;

v. Miglioramento dell'attuazione delle disposizioni esistenti in tema di trasparenza ed maggiore attenzione alla applicazione del sistema delle sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di identificazione.

Azioni di miglioramento

CNF
Consiglio Nazionale
Forense

Le sanzioni

Il D.Lgs. 90/2017

CNF
Consiglio Nazionale
Forense

Le novità di rilievo

non c’è più sanzione:

- per l’omessa tenuta del registro antiriciclaggio;
- per la mancata registrazione;
- per la tardiva segnalazione;

CNF
Consiglio Nazionale
Forense

Le novità di rilievo

viene introdotta la sanzione:

- per l'omessa conservazione
- per l'omessa astensione

nuovi criteri per l'irrogazione delle sanzioni

sanzioni più miti e in misura fissa per le ipotesi base

CNF
Consiglio Nazionale
Forense

sanzioni penali

art. 55

Le condotte punite da questo articolo sono caratterizzate dalla gravità e (talora) dalla fraudolenza che giustifica il ricorso alla sanzione penale

(art. 55, 1° comma)

Chiunque tenuto agli obblighi di adeguata verifica

falsifica o utilizza dati identificativi falsi

- reclusione da sei mesi a tre anni
- multa da 10.000 a 30.000 euro

CNF
Consiglio Nazionale
Forense

art. 55, 2° comma

Chiunque tenuto agli obblighi di conservazione

acquisisce o conserva dati identificativi falsi
o
si avvale di mezzi fraudolenti

- reclusione da sei mesi a tre anni
- multa da 10.000 a 30.000 euro

CNF
Consiglio Nazionale
Forense

art. 55, 3° comma

Chiunque tenuto a fornire dati o informazioni ai fini dell’adeguata verifica

fornisce dati falsi o informazioni non veritiere

- reclusione da sei mesi a tre anni
- multa da 10.000 a 30.000 euro

CNF
Consiglio Nazionale
Forense

art. 55, 4° comma

Chiunque viola il divieto di comunicazione

- arresto da sei mesi a tre anni
- ammenda da 5.000 a 30.000 euro

CNF
Consiglio Nazionale
Forense

art. 55, 5° comma

Chiunque utilizza o falsifica o possiede o cede o acquisisce carte di credito o bancomat

- reclusione da 1 a 5 anni
- multa da 310 euro a 1.550 euro

CNF
Consiglio Nazionale
Forense

sanzioni amministrative

violazione degli obblighi di
adeguata verifica e astensione

- Fattispecie “base”:
  € 2.000

- Violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime:
  da € 2.500 a € 30.000

CNF
Consiglio Nazionale
Forense

Gravità della violazione

determinata da:

- intensità dell’elemento soggettivo;
- grado di collaborazione con l’autorità;
- rilevanza ed evidenza dei motivi di sospetto;
- reiterazione e diffusione dei comportamenti.

CNF
Consiglio Nazionale
Forense

sanzioni amministrative

violazione dell’obbligo di
conservazione

- Fattispecie “base”: € 2.000

- Violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime: da € 2.500 a € 50.000

CNF
Consiglio Nazionale
Forense

sanzioni amministrative

violazione dell’obbligo di
segnalazione di operazione sospetta

- fattispecie “base”: € 3.000

- Violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime: da € 30.000 a € 300.000

CNF
Consiglio Nazionale
Forense

Gravità della violazione

determinata da:

- intensità dell’elemento soggettivo;
- grado di collaborazione con l’autorità;
- rilevanza ed evidenza dei motivi di sospetto;
- reiterazione e diffusione dei comportamenti.

Se deriva un vantaggio economico:

- se determinato, determinabile o inferiore a € 450.000: la sanzione è fino al doppio del vantaggio;

- se indeterminato o indeterminabile: la sanzione è elevata sino al milione di euro.

CNF
Consiglio Nazionale
Forense

Cumulo di violazioni

Ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, **si applicano unicamente le sanzioni previste dal presente articolo.**

CNF
Consiglio Nazionale
Forense

sanzioni amministrative

violazione dell’obbligo di
comunicazione

- **sanzione da 5.000 a 30.000 euro ciascuno**

CNF
Consiglio Nazionale
Forense

sanzioni amministrative

violazione dell’obbligo di

trasmissione e informazione nei confronti di UIF

rifiuto di esibire documenti o fornire notizie

- **sanzione da 5.000 a 50.000 euro**

CNF
Consiglio Nazionale
Forense

Le sanzioni del codice deontologico

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

(Approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014)

CNF
Consiglio Nazionale
Forense

codice deontologico

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

(Approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014)

art. 23

2. L'avvocato, prima di assumere l'incarico, deve accertare l'identità della persona che lo conferisce e della parte assistita.

5. L'avvocato è libero di accettare l'incarico, ma deve rifiutare di prestare la propria attività quando, dagli elementi conosciuti, desuma che essa sia finalizzata alla realizzazione di operazione illecita.

CNF
Consiglio Nazionale
Forense

codice deontologico

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

(Approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014)

art. 23

7. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

.....

La violazione dei doveri di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

CNF
Consiglio Nazionale
Forense

codice deontologico

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

(Approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014)

Art. 30 – Gestione di denaro altrui

3. L'avvocato, nell'esercizio della propria attività professionale, deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili ad un cliente.

5. ….La violazione del dovere di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

CNF
Consiglio Nazionale
Forense

Misure ulteriori

Le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al presente decreto costituiscono presupposto per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, ai sensi e per gli effetti dei rispettivi ordinamenti di settore. In tali ipotesi **l'interdizione dallo svolgimento della funzione, dell'attività** o dell'incarico **non può essere inferiore a due mesi e superiore a cinque anni.**

CNF
Consiglio Nazionale
Forense

Il procedimento sanzionatorio

Normativa di riferimento

L. 689/1981

CNF
Consiglio Nazionale
Forense

procedimento sanzionatorio

1. Il controllo nello studio

Autorità di controllo
per i professionisti

Nucleo Speciale polizia valutaria
della Guardia di Finanza

procedimento sanzionatorio

2. Il verbale di contestazione

- E' il primo atto ufficiale di avvio del procedimento sanzionatorio, al termine dell'ispezione - accertamento preliminare, che consente di qualificare la violazione

- Gli estremi della violazione devono essere notificati **entro 90 giorni** dalla chiusura dell'accertamento (cognizione definitiva dell'avvenuta violazione da parte dell'organo titolare della potestà di contestare e non la semplice fine delle operazioni ispettive)

procedimento sanzionatorio

2. Il verbale di contestazione

- E' il primo atto ufficiale di avvio del procedimento sanzionatorio, al termine dell'ispezione - accertamento preliminare, che consente di qualificare la violazione

- Gli estremi della violazione devono essere notificati **entro 90 giorni** dalla chiusura dell'accertamento (cognizione definitiva dell'avvenuta violazione da parte dell'organo titolare della potestà di contestare e non la semplice fine delle operazioni ispettive)

Il procedimento sanzionatorio

3. La competenza del MEF

1.Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'irrogazione delle sanzioni per violazione degli obblighi di cui al presente decreto nei confronti dei soggetti obbligati non sottoposti alla vigilanza delle autorità' di vigilanza di settore. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede altresì:

c) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto.

Il procedimento sanzionatorio

4. Il contraddittorio

MEF

Ai sensi dell'art. 18 della legge 689/81 la parte può presentare, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione, memorie difensive producendo altresì documentazione a comprova della sua condotta legittima e chiedere, a sua discrezione, anche un'audizione presso il MEF.

Il procedimento sanzionatorio

5. La fine del procedimento

MEF

Il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di **due anni,** decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente.

Dalla medesima data le predette notifiche all'amministrazione sono effettuate esclusivamente tramite **posta elettronica certificata.**

Il predetto termine è **prorogato di ulteriori sei mesi** nel caso di formale richiesta da parte dell'interessato di essere audito nel corso del procedimento. In ogni caso, il procedimento si considera **concluso con l'adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione**.

Criteri per l'applicazione delle sanzioni
art. 67,1° comma

a) la gravità e durata della violazione;

b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;

c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;

d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;

Criteri per l’applicazione delle sanzioni

segue

e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;

f) il livello di cooperazione con le autorità;

g) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni;

h) le precedenti violazioni.

graduazione della sanzione

art. 67,2° comma

2. A fronte di violazioni ritenute di minore gravità, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli articoli 56 comma 1 e 57 comma 1 può essere **ridotta da un terzo a due terzi**.

CNF
Consiglio Nazionale
Forense

graduazione della sanzione cumulo

art. 67,3° comma

3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della legge 21 novembre 1981, n. 689, in materia di concorso formale, di continuazione e di reiterazione delle violazioni,

CNF
Consiglio Nazionale
Forense

Applicazione in misura ridotta art. 68

- Prima della scadenza del termine per l'impugnazione;
- riduzione fino ad un terzo;
- non richiesta nei 5 anni precedenti;
- risposta nei 30 giorni;
- pagamento entro 90 giorni;
- sospensione dei termini per l'impugnazione;
- in caso di mancato pagamento; sanzione per intero.

Successione della legge nel tempo

Art. 69 (Successione di leggi nel tempo). - 1. Nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni non costituisce più illecito.

Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta.

La circolare MEF

Prot: DT 54071 - 06/07/2017

Ministero
dell' Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE V – PREVENZIONE DELL'UTILIZZO
DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI

OGGETTO: Circolare recante istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante disposizioni per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cd. IV direttiva antiriciclaggio)

La circolare MEF
Ambito di applicazione

a) ai procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni per violazione degli obblighi di cui al d.lgs. n. 231/07 **nei confronti dei soggetti obbligati** non sottoposti alla vigilanza delle autorità di vigilanza di settore.

CNF
Consiglio Nazionale
Forense

Procedimento
omessa SOS

individuazione della fattispecie tipica

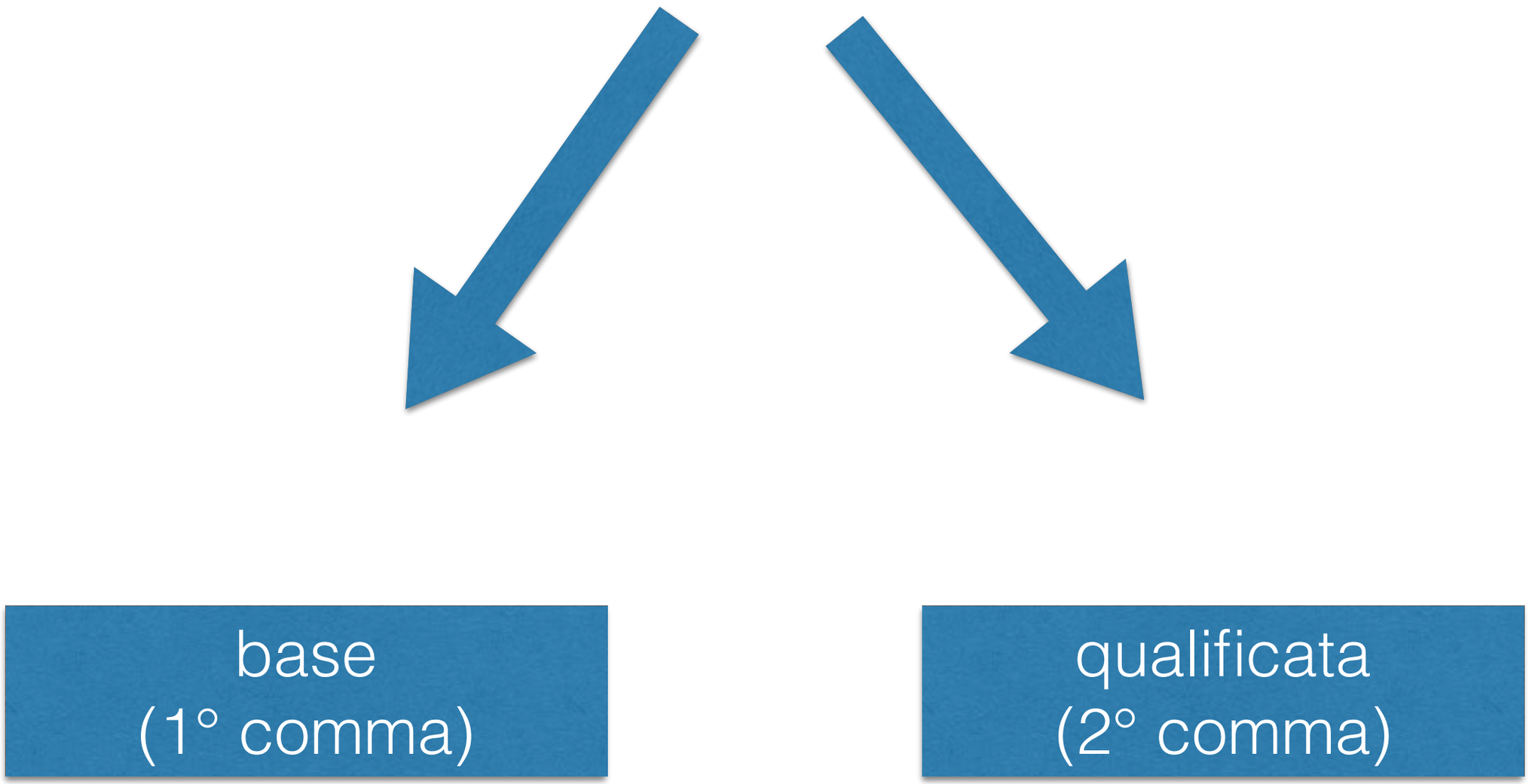

CNF
Consiglio Nazionale
Forense

Procedimento
omessa SOS

Elementi della condotta materiale tipica di cui all'articolo 58, comma 2.

Violazioni ripetute

- esistenza di precedenti contestazioni della stessa violazione, (nell'arco dell'ultimo quinquennio) ad esito delle quali essa è stata riconosciuta sussistente con irrogazione di una sanzione;

- contestuale trattazione, da parte dell'Autorità procedente, di più atti di contestazione elevati a carico del medesimo soggetto obbligato, distinti quanto alla fattispecie contestata ma riuniti in un unico procedimento o comunque istruiti congiuntamente, laddove per più di uno di essi si riscontri la sussistenza della violazione contestata e si proceda all'irrogazione della sanzione;

CNF
Consiglio Nazionale
Forense

Procedimento
omessa SOS

Elementi della condotta materiale tipica di cui all'articolo 58, comma 2.

Violazioni sistematiche

quando, **nell'ambito di uno o più atti di contestazione** e a seguito dell'analisi da parte dell'autorità verbalizzante di un **numero sufficientemente elevato** di singole operazioni, di operatività e/o di prestazioni professionali, non necessariamente riferibili al medesimo cliente o alla medesima tipologia di negozio o transazione, distinte dal punto di vista soggettivo e/o oggettivo, **si rilevi** – per la maggior parte di esse – **il comportamento omissivo sanzionato dalla legge.** (ampio arco temporale – struttura organizzativa complessa – modus operandi abituale e prevalente del soggetto obbligato)

CNF
Consiglio Nazionale
Forense

Procedimento
omessa SOS
Elementi della condotta materiale tipica di cui all'articolo 58, comma 2.

Violazioni plurime

- il carattere plurimo attiene alla singola contestazione elevata;
- possono afferire anche ad una singola operatività, purché nel suo ambito si registrino più operazioni, distribuite in un apprezzabile arco temporale;
- possono riguardare anche una singola prestazione professionale, avente carattere unitario dal punto di vista dello scopo perseguito, se articolata in più operazioni distinte sul piano oggettivo o economico- giuridico, che danno luogo a più fattispecie autonome, ma teleologicamente coordinate o collegate, per ciascuna delle quali siano rilevabili i suddetti elementi di sospetto;
- siano contestate dall'autorità verbalizzante in un unico atto e l'autorità irrogante riscontri la sussistenza della violazione per più di una di esse.

CNF
Consiglio Nazionale
Forense

Procedimento
omessa SOS

Violazioni gravi

Criteri specifici

- **intensità e grado dell'elemento soggettivo,** anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno..

CNF
Consiglio Nazionale
Forense

Procedimento
omessa SOS

Violazioni gravi

Criteri specifici

- **grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a).**

CNF
Consiglio Nazionale
Forense

Procedimento
omessa SOS

Violazioni gravi

Criteri specifici

- **rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto,** anche avuto riguardo al valore dell'operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto.

CNF
Consiglio Nazionale
Forense

Procedimento
omessa SOS

Violazioni gravi

Criteri specifici

- **reiterazione e diffusione dei comportamenti,** anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato

CNF
Consiglio Nazionale
Forense

Procedimento
omessa SOS

La determinazione della sanzione da applicare.

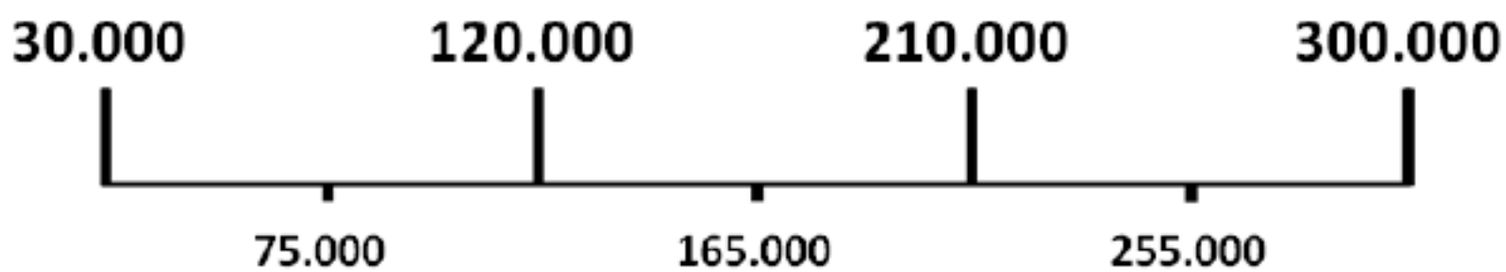

tre "sub-intervalli" di pari ampiezza, corrispondenti a 3 "gradi" crescenti di intensità della violazione:

I) 30.000-120.000;
II) 120.000-210.000;
III) 210.000-300.000.

Procedimento
omessa SOS

La determinazione della sanzione da applicare.

Una volta individuato il “sub-intervallo” in cui va tendenzialmente situato l’importo della sanzione da irrogare, l’entità della sanzione in concreto irrogata andrà calibrata tenuto conto dei “criteri per l’applicazione delle sanzioni”, previsti, dall’art. 67 del novellato D.Lgs. n. 231/2007.

CNF
Consiglio Nazionale
Forense

Procedimento
Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica

La determinazione della sanzione da applicare.

La violazione “base” prevede l’applicazione della sanzione pecuniaria di **euro 2.000,** ma, a fronte di violazioni ritenute di minore gravità, la sanzione in questione “**può essere ridotta da un terzo a due terzi**”, situandosi nell’intervallo ricompreso tra euro 666,67 ed euro 1.333,33.

La violazione “qualificata” prevede una sanzione che va determinata tra il minimo e il massimo edittale (da euro 2.500 ad euro 50.000)

CNF
Consiglio Nazionale
Forense

Procedimento

Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica

La determinazione della sanzione da applicare.

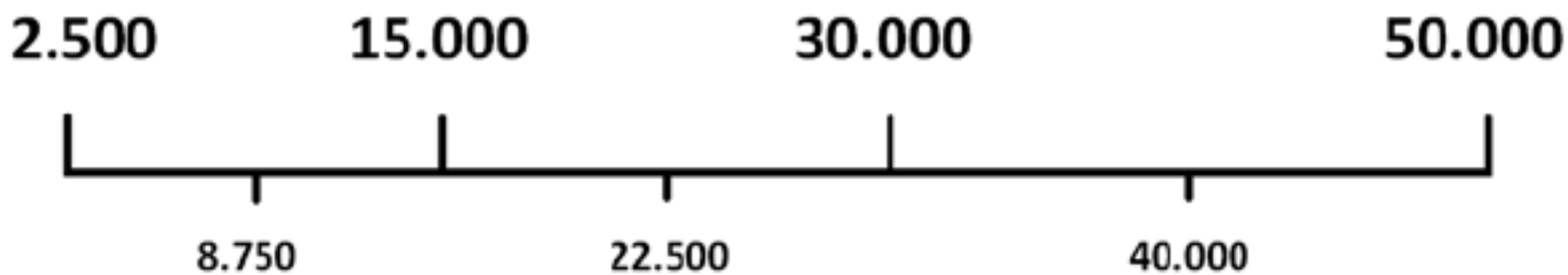

tre "sub-intervalli" di pari ampiezza, corrispondenti a 3 "gradi" crescenti di intensità della violazione:

I) 2.500-15.000;
II) 15.000-30.000;
III) 30.000-50.000.

CNF
Consiglio Nazionale
Forense

Procedimento

Inosservanza degli obblighi di conservazione

La determinazione della sanzione da applicare.

La violazione “base” prevede l’applicazione della sanzione pecuniaria di **euro 2.000,** ma, a fronte di violazioni ritenute di minore gravità, la sanzione in questione “**può essere ridotta da un terzo a due terzi**”, situandosi nell’intervallo ricompreso tra euro 666,67 ed euro 1.333,33.

La violazione “qualificata” prevede una sanzione che va determinata tra il minimo e il massimo edittale (da euro 2.500 ad euro 50.000)

CNF
Consiglio Nazionale
Forense

Procedimento

Inosservanza degli obblighi di conservazione

La determinazione della sanzione da applicare.

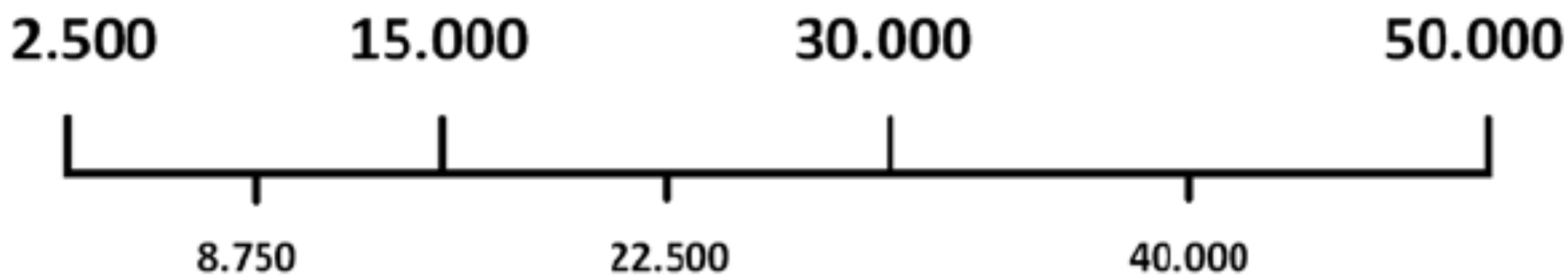

tre "sub-intervalli" di pari ampiezza, corrispondenti a 3 "gradi" crescenti di intensità della violazione:

I) 2.500-15.000;
II) 15.000-30.000;
III) 30.000-50.000.

CNF
Consiglio Nazionale
Forense

Grazie